

**Entrata
in vigore**

Art. 9 ¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.

³Con l'entrata in vigore della legge, entrano in vigore anche i nuovi articoli 9a e 96 della Costituzione cantonale approvati il 22 settembre 2013.

Bellinzona, 23 novembre 2015

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **L. Pagani**

Il Segretario generale: **G. Buzzini**

IL CONSIGLIO DI STATO, visto l'art. 9 della legge che precede,

ordina:

La Legge sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici del 23 novembre 2015 è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° luglio 2016.

Bellinzona, 6 aprile 2016

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **P. Beltraminelli**

Il Cancelliere: **G. Gianella**

Regolamento

sull'ordine pubblico e sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici (ROrP)

(del 6 aprile 2016)

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto l'art. 7 della legge sull'ordine pubblico (LOrP) del 23 novembre 2015;
visto l'art. 8 della legge sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici del 23 novembre 2015,

decreta:

Competenza

Art. 1 ¹I corpi di polizia comunali strutturati (in seguito: polizie comunali) allestiscono i rapporti di denuncia per infrazioni avvenute sul loro territorio giurisdizionale e li trasmettono ai competenti municipi per la relativa decisione. Analoga facoltà è riservata alla polizia cantonale.

²Le denunce o segnalazioni da parte di privati cittadini sono indirizzate e istruite dalle polizie comunali.

Importi

Art. 2 ¹Per le infrazioni di cui all'art. 2 cpv. 1 LOrP i municipi applicano, di principio, i seguenti importi di multa:

| | | |
|--|--------------|---------------|
| a) accattonaggio | da fr. 100.– | a fr. 300.– |
| b) animali vaganti | da fr. 100.– | a fr. 500.– |
| c) edifici pericolanti | da fr. 200.– | a fr. 1'000.– |
| d) imbrattamento di beni pubblici | da fr. 200.– | a fr. 500.– |
| e) disturbo alla tranquillità pubblica | da fr. 100.– | a fr. 300.– |
| f) schiamazzi notturni | da fr. 100.– | a fr. 300.– |
| g) esercizio della prostituzione | da fr. 200.– | a fr. 500.– |
| h) adescamento | da fr. 200.– | a fr. 500.– |
| i) dissimulazione del volto | da fr. 100.– | a fr. 1'000.– |
| l) costrizione a dissimulare il volto | da fr. 200.– | a fr. 2'000.– |

²Per le infrazioni di cui all'art. 2 della legge sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici i municipi applicano, di principio, i seguenti importi di multa:

- a) dissimulazione da fr. 100.– a fr. 1'000.–
 b) costrizione alla dissimulazione da fr. 200.– a fr. 2'000.–

³In caso di recidiva, riservata l'applicazione dell'art. 6 cpv. 1 lett. b), di condizioni economiche agiate o di particolari condizioni personali dell'autore, i municipi possono applicare importi di multa superiori a quelli indicati nei capoversi precedenti, fino al massimo previsto dagli art. 5 cpv. 1 LOrP e 5 cpv. 1 della legge sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici.

- Formularistica** **Art. 3** Per i loro rapporti di denuncia, le polizie comunali e cantonale utilizzano la formularistica allestita dal Dipartimento delle istituzioni.
- Istruzioni** **Art. 4** Il Dipartimento delle istituzioni può, se necessario, emanare istruzioni all'indirizzo dei municipi o delle polizie comunali e cantonale, per disciplinare aspetti pratici o di dettaglio delle procedure contravvenzionali.
- Dati centralizzati** **Art. 5** I municipi trasmettono una copia di ogni decreto di multa cresciuto in giudicato ad una centrale cantonale di raccolta dati stabilita dal Dipartimento, al fine di documentare l'esistenza della recidiva (art. 2 cpv. 3). Le polizie comunali fanno capo a questa banca dati per segnalare nei loro rapporti di denuncia l'eventuale esistenza di condanne precedenti.
- Deferimento** **Art. 6** ¹I municipi trasmettono al Ministero pubblico i rapporti di denuncia in caso di:
 a) particolare gravità, qualora ricorrano condizioni personali dell'autore o altre circostanze concrete;
 b) recidività, qualora il denunciato, a tre riprese, risulti essere già stato condannato dai municipi a una multa per la medesima infrazione;
 c) concorso con altri reati contemplati nel Codice penale svizzero (CP) o in altre leggi speciali federali o cantonali.
²L'incarto da trasmettere al Ministero pubblico deve essere completato, ad opera della polizia comunale, da una verbalizzazione formale del denunciato secondo le norme previste dal Codice di procedura penale (CPP).
- Anticipata garanzia** **Art. 7** ¹Per la riscossione dell'anticipata garanzia necessaria per la copertura delle spese procedurali e della multa, le polizie comunali applicano, per analogia, le modalità già previste per i reati contemplati dalla legge federale sulla circolazione stradale (LCStr).
²La designazione di un recapito legale in Svizzera, deve essere annotata sul rapporto di denuncia e sottoscritta dal denunciato.
- Normative comunali** **Art. 8** Le disposizioni comunali in contrasto con la LOrP e la legge sulla dissimulazione del volto, non sono più applicabili dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.
- Entrata in vigore** **Art. 9** Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° luglio 2016.
 Bellinzona, 6 aprile 2016

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **P. Beltraminelli**

Il Cancelliere: **G. Gianella**